

TI_GERICHTE 11.2007.137 vom 18. Februar 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-02-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2007.137

FR: TI_GERICHTE 11.2007.137 du 18 février 2009

IT: TI_GERICHTE 11.2007.137 del 18 febbraio 2009

Regeste

Divisione ereditaria. Contestazione dell'inventario successorio: obbligo di collazione.

Erwägungen

E. 1

La procedura di divisione riguarda cittadini svizzeri (originari di _____) deceduti con ultimo domicilio in Italia. La competenza del giudice svizzero è disciplinata tuttora, in tal caso, dall'art. 17 cpv. 4 del trattato di domicilio e consolare italo-svizzero del 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), come pure dall'art. IV del protocollo concernente l'esecuzione dei Trattati e delle Convenzioni conclusi e firmati a Berna e Firenze tra la Svizzera e l'Italia il 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541.1). La normativa bilaterale, del resto, regola non solo il foro, ma anche il diritto applicabile (DTF 98 II 92 in fondo con richiamo, 120 II 295 consid. 2; Dutoit/ Knoepfler/Lalive/Mercier, Répertoire de droit international privé suisse, vol. 3, Berna 1986, pag. 129 n. 43 e pag. 130 n. 48).

E. 2

Il Pretore ha accertato la tempestività dell'azione intentata da AO 1, presentata nel termine di 20 giorni impartitogli il 27 maggio 2005. L'appellante obietta che nulla dimostra l'invio del plico contenente la petizione, datata 19 giugno 2005, il 20 giugno 2005, tanto meno ove si consideri che esso è giunto in Pretura il 22 giugno successivo. Ora, come ha rilevato il Pretore, l'invio raccomandato contenente l'ordinanza del 27 maggio 2005, con cui l'attore si è visto assegnare il termine di 20 giorni per far riconoscere in giudizio le sue pretese è giunto all'interessato il 30 maggio 2005 (doc. G, 2° foglio). Il termine è quindi cominciato a decorrere l'indomani e sarebbe scaduto il 19 giugno 2005, ma si è prorogato fino a lunedì 20 giugno 2005 in virtù dell'art. 131 cpv. 3 CPC. Datata 19 giugno 2005, la petizione è stata spedita il giorno successivo, come risulta dalla conferma-ricevuta della Posta del 20 giugno 2005 (doc. G, 3° foglio). L'appellante non asserisce che quest'ultimo documento sia falso o inveritiero. Introdotta l'ultimo giorno utile, la petizione si dimostra quindi tempestiva. Su questo punto l'appello non merita ulteriore disamina.

E. 3

L'appellante contesta l'obbligo di collazionare fr. 700 000.– riconducibili a parte di un prelevamento da lui eseguito il 13 ottobre 1994 da un conto intestato a _____. Il Pretore ha rilevato che per entrambi gli eredi tale importo configurava un anticipo ereditario elargito dalla nonna a AP 1 e che al momento della liberalità non risultava un esonero esplicito dall'obbligo di collazione, né un'intenzione del genere era stata espressa in seguito. Inoltre il Pretore ha ritenuto che la tesi dell'attore, secondo cui per volontà della nonna egli avesse trattenuto l'importo citato versandone poi la metà allo zio nel 2003, fosse poco credibile, apparendo inverosimile che l'attore avesse riconosciuto di dover versare metà

dell'importo al convenuto sei anni, rispettivamente nove anni, dopo il prelevamento. Per il primo giudice tale somma soggiace quindi a collazione giusta l'art. 626 CC. a) L'appellante ribadisce di avere versato allo zio fr. 350 000.–(la metà di quanto ricevuto), come dimostrerebbe una sua lettera del 22 febbraio 2000 allo zio e una lettera di quest'ultimo, datata 10 aprile 2003. Per di più, AO 1 non avrebbe mai negato di avere ricevuto tale importo, né avrebbe mai indicato il motivo per cui avrebbe ricevuto la somma. Anzi, dopo avere sostenuto in un primo tempo che questa si riferiva alla metà del valore di un immobile a _____ venduto da _____ a AP 1, egli ha preteso in causa che egli collazionasse tanto fr. 700 000.– quanto l'immobile. L'appellante fa valere altresì che l'attore, in realtà, non ha mai seriamente contestato la sua tesi, tant'è che nella replica ha confermato l'avvenuto conguaglio nei termini da lui indicati, escludendo pertanto che l'importo si riferisse al valore dell'immobile. Per l'appellante, in sintesi, il Pretore non poteva imporgli la collazione di fr. 700 000.– e dell'appartamento a _____. b) Come risulta dagli atti, il 15 settembre 2004 AO 1 ha preteso dinanzi al notaio che si collazionasse l'importo di fr. 805 000.– “percepiti dal sig. AP 1 in data 11.10.1994 e provenienti dal conto della decuis ” (doc. 2 nell'inc. DI.2005.167). Da parte sua AP 1, il 15 settembre 2004, ha ammesso di avere ricevuto un anticipo ereditario di fr. 700 000.– (doc. B nell'inc. DI.2005.167), specificando però che si trattava della differenza tra il prelevamento di fr. 805 000.– avvenuto il 13 ottobre 1994 dal conto della nonna e quanto da lui restituito (fr. 105 000.–: doc. B, pag. 16 n. 2.2). Sulla base dei giustificativi prodotti il notaio ha ritenuto verosimile quest'ultima versione dei fatti e ha incluso fra gli attivi della successione fu _____ fr. 700 000.– a tale titolo (doc. B, pag. 16 n. 2.3). Al capitolo “Pretese degli eredi” egli ha poi inserito la collazione di fr. 105 000.– pretesa da AO 1 “con riferimento al bonifico del 13.10.1994” e ha raccolto la contestazione di AP 1 “a motivo del sopra citato versamento”. In circostanze del genere la questione dei fr. 700 000.– riferita al prelievo bancario dell'ottobre 1994, ammessa dal convenuto, risultava essere stata chiarita davanti al notaio, pubblico ufficiale e ausiliario del giudice (RtiD II-2004 pag. 659), sicché la contestazione sussisteva solo per la differenza di fr. 105 000.–. Certo, davanti al notaio AO 1 ha affermato che l'importo di fr. 700 000.– corrispondeva in realtà al valore attribuito all'immobile di _____ e che nell'ambito della liquidazione del patrimonio della fondazione _____ il nipote si era riconosciuto debitore per fr. 350 000.– (doc. B, pag. 6 n. 2.3). Se non che, dopo la spiegazione data da quest'ultimo egli ha limitato la sua pretesa a fr. 105 000.–, salvo poi avanzare un'altra pretesa di fr. 700 000.– “con riferimento all'asserita vendita (...) dell'appartamento di cui al foglio 2075 di _____”. E tale pretesa è stata ribadita nelle successive osservazioni del 18 aprile 2005, in cui AO 1 ha chiesto unicamente di inserire nell'inventario un credito di fr. 700 000.– vantato da _____ nei confronti del nipote quale “insoluto prezzo di compravendita di un appartamento a _____” (doc. B, pag. 26 in fine). L'oggetto della contestazione giudiziaria riferito al prelevamento del 1994 era dunque circoscritto ai fr. 105 000.–. Nelle circostanze illustrate l'attore non aveva alcun interesse a chiedere l'inserimento nell'inventario di quanto l'altro erede aveva già ammesso, non asserendo egli che quell'importo avesse un'altra causale. Ne discende che su questo punto la petizione andava finanche dichiarata priva d'oggetto. Provvisto di buon diritto, su questo punto l'appello merita accoglimento.

E. 4

L'appellante insorge contro l'obbligo di collazionare l'importo di fr. 7 000 000.–. Al riguardo il Pretore ha accertato che tra il 27 e il 31 dicembre 1996 AP 1 aveva prelevato da

un conto presso il _____ di _____ appartenente a _____ titoli e contanti per complessivi fr. 7 000 000.– in virtù di uno scritto autografo del 23 dicembre 1996 in cui _____ chiedeva a _____, il quale curava la gestione del suo patrimonio, di “mettere a disposizione” del nipote la somma citata. Per il primo giudice l'espressione “mettere a disposizione” implicava, nella sua tipica accezione, una controprestazione oppure la restituzione della prestazione stessa, esclusa quindi una donazione. Considerata l'entità della cifra – egli ha soggiunto – ove si fosse trattato di una donazione, _____, persona avveduta, precisa e formale, ne avrebbe senz'altro fatto cenno nello scritto. Inoltre, secondo il Pretore, anche volendo supporre che il trasferimento di fr. 7 000 000.– rappresentasse una liberalità, questa non poteva configurare un regalo d'occasione a norma dell'art. 632 CC, ma raffigurava un anticipo ereditario soggetto a collazione giusta l'art. 626 cpv. 1 CC, tanto più che agli atti non figura alcuna dispensa dall'obbligo. a) Nell'appello AP 1 contesta l'interpretazione data dal Pretore alla locuzione “mettere a disposizione” usata nel noto scritto del 23 dicembre 1996, rilevando che essa può anche significare “dare in esecuzione di una donazione”. A suo parere poi il primo giudice non ha tenuto conto di numerose prove attestanti la volontà della nonna di gratificarlo in modo speciale. A prescindere dallo scritto 23 dicembre 1996, egli epilogò, dopo il prelevamento dei fr. 7 000 000.– _____ ha costituito una fondazione nella quale ha riversato tutti i suoi beni allo scopo di predisporre la sua successione, volendo essa suddividere il patrimonio rimanente tra gli eredi in ragione di metà ciascuno. Infine la volontà di donargli tale importo – e quindi di escludere un trattamento paritario fra eredi – emergerebbe dalla deposizione di _____. b) Dal fascicolo processuale risulta che il 23 dicembre 1996 _____ ha invitato _____, il quale si occupava della gestione del suo patrimonio al _____ di _____, a “mettere a disposizione” del nipote fr. 7 000 000.– (doc. B, inserto W). Le parti hanno dibattuto sul significato di tale locuzione. Diretta al funzionario di banca, in realtà essa non poteva che essere intesa come autorizzazione della titolare del conto al prelevamento, da parte di AP 1, dell'importo indicato. Lo stesso funzionario ha confermato di aver sollecitato AP 1 a produrre un “documento firmato dalla nonna, dato l'importo non indifferente”, il quale “confermasse l'intenzione di costei di procedere all'operazione” (deposizione del 21 febbraio 2006: verbali, pag. 10). Sulla causale del versamento il documento è e rimane silente. c) In una dichiarazione del 30 luglio 2005 _____ ha affermato invero che _____ gli aveva riferito nel 1994 di “volere fare un cospicuo regalo, alcuni milioni di franchi, al nipote AP 1”. Al punto che “in seguito più volte ribadì lo stesso concetto e sempre con maggiore determinazione, questo fra il 1995 e il 1996”. Anzi, “un'ultima volta a gennaio del 1997 (...) ritornò sull'argomento, questa volta per dirmi che finalmente aveva fatto al nipote AP 1 quell'importante regalo di cui più volte avevamo parlato” (doc. 1). Sentito personalmente, _____ ha confermato il contenuto di tale dichiarazione (commissione rogatoria del 18 settembre 2006, risposte n. 2.2., 2.18, 19 e 21). È vero che fra lui e AP 1 vi sono legami di amicizia e frequentazione. Nulla induce a credere tuttavia, né AO 1 sostiene, che il testimone abbia dichiarato il falso. d) Sta di fatto che, se si accreditasse pure la tesi della donazione, la consegna di fr. 7 000 000.– a AP 1 si configura in ogni modo come liberalità soggetta a collazione giusta l'art. 626 cpv. 2 CC. Secondo tale norma in effetti, salvo espressa disposizione contraria del defunto, è soggetto a collazione tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. Tali liberalità si contraddistinguono per il carattere di “dote”: esse sono destinate a finanziare, assicurare o migliorare l'esistenza del beneficiario (DTF 131 III 55 consid. 4.1.2 con richiami; Steinauer, Les

droits des successions, Berna 2006, pag. 120 n. 184). “Dote ” sussiste altresì ove si tratti di garantire al discendente un certo agio finanziario (Steinauer , op. cit., pag. 120 n. 185 con riferimento alla nota 40). Decisivo è lo scopo della liberalità, non il modo in cui essa è avvenuta. Provare la destinazione della liberalità incombe a chi richiede la collazione; il carattere di “dote” va ammesso, in ogni modo, qualora l'esistenza del beneficiario risulti oggettivamente agevolata dalla liberalità, seppure questa sia stata elargita con altri intendimenti (Steinauer , op. cit., pag. 121 n. 186 e 186a con riferimento alla nota 40). In concreto non si può dire che una donazione di fr. 7 000 000.– non fosse atta a migliorare notevolmente la situazione finanziaria del nipote. Ciò posto, mancando un'espressa dispensa da parte della donante (che nemmeno _____ adduce essere stata rilasciata), la somma soggiace per principio a collazione. e) L'appellante chiede di accertare che, comunque sia, egli è dispensato dal collazionare le liberalità eccedenti la sua quota ereditaria. Ora, se le liberalità eccedono l'importo della quota ereditaria, ma è provato che con ciò il disponente ha voluto favorire l'erede di cui si tratta, l'eccedenza non è soggetta a collazione, riservata ai coeredi l'azione di riduzione (art. 629 cpv. 1 CC). La prova della dispensa, che non esige una forma particolare né dev'essere espressa, può essere recata in qualsiasi modo (DTF 77 II 232 consid. 3b; Steinauer , op. cit., pag. 151 n. 244e) e incombe al beneficiario della liberalità (Burckhardt Bertossa in: Praxiskommentar Erbrecht, Basilea 2007, n. 8 ad art. 629 CC). L'appellante sostiene che la nonna ha voluto favorirlo, ove si consideri che dopo la liberalità _____ ha costituito una fondazione nel _____ in cui ha riversato tutto il suo patrimonio e ha disposto che questo fosse diviso tra gli eredi in parti uguali . A prescindere dal fatto però che non è dato di sapere se la liberalità in questione ecceda davvero l'importo della quota ereditaria in favore dell'appellante, il solo fatto che _____ prediligesse il nipote rispetto al figlio (deposizione di _____: commissione rogatoria del 18 settembre 2006, risposte n. 2.16 e 17) ancora non significa che per atti concludenti essa intendesse favorire il primo al punto da dispensarlo da collazione, seppure al nipote essa abbia elargito un'importante liberalità. Perché poi _____ abbia costituito la fondazione _____, di cui si ignora il momento esatto della costituzione, e vi abbia fatto confluire tutto il suo patrimonio non è chiaro, né risulta che essa abbia dato disposizioni sul modo di ripartire tra gli eredi il capitale. Ne discende che su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

E. 5

in fondo, può ragionevolmente essere posto in relazione con l'importo di fr. 279 433.– ivi figurante: anche quest'ultimo si riferisce infatti al ricavato di un'importante vendita di monete, le altre avendo fruttato un importo molto più ridotto. La somma di fr. 240 000.– costituisce in definitiva una quota parte ereditaria ricevuta dal convenuto, soggetta a collazione giusta l'art. 626 cpv. 1 CC ”. a) L'appellante sostiene che la somma di fr. 240 000.– è già compresa nell'importo di fr. 4 841 130.– da lui ha ricevuto in acconto della spettanza successoria. La cifra non va quindi collazionata due volte. b) Dagli atti risulta che il 18 giugno 1996 la _____ di _____ ha versato sul conto n. _____ del _____, riconducibile a _____, fr. 800 000.– e che il 24 giugno successivo dal medesimo conto sono stati prelevati fr. 240 000.– (doc. B, inserto O). Che l'appellante abbia ricevuto quel denaro non è contestato. L e sue spiegazioni sono però poco convincenti. Davanti al notaio egli ha affermato che l'importo “costituirebbe la sua quota per il parziale rimborso del debito di AO 1 nei confronti della successione, e ciò in virtù di un accordo firmato anche da AO 1” (doc. B, pag. 7 n. 2.4 e pag. 17 punto 1.1), come ha ribadito nella risposta (pag. 7, ad 26). Nel memoriale conclusivo e in questa sede egli ha sostenuto invece

che “ovviamente la somma di fr. 240 000.– è compresa nell'importo di fr. 4 841 130.–”, corrispondente a quanto egli ha dichiarato di avere complessivamente ricevuto come acconto sulle sue spettanze successorie. In realtà nessuna delle due allegazioni è stata dimostrata. Certo, all'inventario è accluso un conteggio dare e avere, firmato anche da AO 1, dal quale risulta che il 20 giugno 1996 AP 1 ha ricevuto un anticipo di fr. 279 433.– quale parte del ricavato di fr. 805 748.– relativo alla vendita di monete (doc. B, inserto J pag. 5 in fine e inserto K pag. 6 in alto). Per tacere del fatto nondimeno che tali cifre divergono da quelle figuranti nei documenti bancari, nulla è dato di conoscere sulla composizione dell'importo di fr. 4 841 130.– che l'appellante assume avere ricevuto in ac conto della quota ereditaria (doc. B nell'inc. DI.2005.167), tutti i conteggi allestiti dalle parti riportando totali diversi (doc. B, inserto I pag. 5, inserto J pag. 6 e inserto K pag. 7). Mancano dunque riscontri per ritenere con un minimo di affidabilità che l'importo fr. 240 000.– sia stato considerato nell'ambito della ripartizione del patrimonio della fondazione _____ (doc. B, inserto X). Anche su questo punto l'appello riesce così destituito di buon diritto.

E. 6

L'appellante chiede infine di non dover collazionare la proprietà per piani n. 50 444 del fondo base n. 2075 a _____, vendutagli da _____ il 3 novembre 1992 (doc. D) e da lui in seguito alienata alla _____, di cui è unico avente diritto economico. Il Pretore ha reputato invece che il convenuto non avesse mai pagato il prezzo dell'immobile, quantunque pretendesse di avere tacitato la nonna in contanti. Egli ha rilevato che nulla era emerso dall'istruttoria a comprova del versamento, l'unico indizio consistendo nella dichiarazione resa dal convenuto stesso in sede di interrogatorio formale. Ciò posto, per il primo giudice la successione vanta nei confronti di lui una pretesa di fr. 548 000.– che va imputata nella quota del medesimo a mente dell'art. 614 CC, “ nel senso che il credito di fr. 548 000.– è attribuito a AP 1 e va inserito perciò nell'inventario della defunta _____ ” . a) Secondo l'appellante la richiesta dell'attore dev'essere respinta in ordine perché non formalmente notificata nel termine perentorio impartito dal notaio divisore. L'immobile non è quindi stato inserito nell'inventario, né le parti hanno discusso l'eventuale restituzione o la collazione del bene. La pretesa sarebbe quindi fuori contesto, tant'è che il Pretore non ha ordinato né la restituzione né la collazione del fondo. Per di più, nonostante l'immobile sia stato alienato da _____ nel 1992, l'attore mai ha preteso che fosse accertato un credito della successione nei suoi confronti corrispondente al prezzo di compravendita, né ha preteso che tale credito fosse incluso nell'inventario. Inserendo fr. 548 000.– tra gli attivi della successione il Pretore avrebbe adottato così un provvedimento diverso da quello richiesto. Foss'anche ammissibile, poi, la rivendicazione dell'attore sarebbe infondata per avere il Pretore trascurato che il prezzo di compravendita è stato corrisposto in contanti, come risulterebbe da tutta una serie di indizi. b) Con la petizione del 19 giugno 2005 AO 1 ha postulato la restituzione o la collazione del noto immobile, domanda ribadita ancora nel memoriale conclusivo. Davanti al notaio egli aveva chiesto invece che fosse inserita nell'inventario una pretesa collazione di fr. 700 000.– per la compravendita (doc. B, pag. 20 n. 4 e pag. 26 in fine). Non essendovi identità tra le due pretese, l'azione andava respinta già per questo motivo. c) Si volesse da ciò prescindere, nulla muterebbe. Dagli atti si desume che mediante contratto di cessione (Abtretungsvertrag) del 3 novembre 1992 _____ ha venduto al nipote AP 1 la proprietà per piani n. 50 444 del fondo base n. 2075 a _____, oltre a 1 / 27 della proprietà per piani n. 50 421, al prezzo di complessivi fr. 548 000.– (doc. D). Tale negozio giuridico non configura una liberalità soggetta a collazione nel senso dell'art. 626 CC. Gli eredi concordano invero sul fatto di avere valutato

l'immobile, a un certo momento, fr. 700 000.–, ma ciò non basta per ritenere che la differenza di fr. 152 000.– costituisca una liberalità soggetta a collazione. Né è preteso che la compravendita celasse una donazione, fosse un atto simulato o sia stata stipulata con la manifesta intenzione di eludere le disposizioni sulla legittima. In tali circostanze non rimane spazio per una collazione. d) Fosse poi vero che, come AO 1 afferma, il nipote non ha mai versato il prezzo della compravendita, l'importo di fr. 528 000.– costituirebbe un credito della successione fu _____ nei confronti di AP 1, come correttamente ha rilevato il Pretore. L'attore tuttavia – si ripete – non ha mai chiesto che si accertasse l'esistenza di un tale credito della successione verso il convenuto. Nelle circostanze descritte il primo giudice ha effettivamente statuito su una pretesa diversa da quella che gli era stata sottoposta, in violazione dell'art. 86 CPC. Onde la fondatezza dell'appello. II. Sull'appello di AO 1

E. 7

Il Pretore ha accolto la petizione di AP 1, riconoscendo alla successione fu _____ un credito di fr. 1 468 029.– verso AO 1. Per il primo giudice gli atti dimostrano che negli anni 1975/76 il convenuto aveva ricevuto dal padre un mutuo destinato ad aumentare il capitale della propria società _____. Il Pretore ha escluso per contro che tale prestito fosse già stato considerato nell'ambito dell' "accordo per la sistemazione dei rapporti di coeredi in seguito al decesso del dott. _____" del 17 maggio 1994, giacché nell'inventario stilato il

E. 9

In concreto AP 1 ha comunicato al notaio una pretesa di collazione per la somma di fr. 1 468 029.70 ricevuta dallo zio a titolo di anticipo ereditario per il tramite della _____, come risultava da una lettera del 1° aprile 1976 indirizzata all'allora amministratore della _____ (doc. B, pag. 13 nell'inc. DI.2005. 177). Con la petizione del 16 giugno 2005 egli ha chiesto così di accertare che la successione fu _____ vanta nei confronti del convenuto un credito di fr. 1 468 029.– oltre interessi, rispettivamente – in subordine – di accertare che tale importo è soggetto a collazione. Ora, diversamente a quanto si è rilevato per la pretesa di AO 1 inerente alla proprietà per piani di _____ (sopra, consid. 6b), la pretesa formulata da AP 1 davanti al notaio corrisponde alla richiesta di giudizio. Sotto questo profilo la petizione era dunque ricevibile. a) Che tra il gennaio del 1975 e il gennaio del 1976 AO 1 abbia ricevuto dal padre fr. 1 468 029.– complessivi (corrispondenti a Lit. 376 417 880.00) è incontestato (doc. B, inserto H nell'inc. DI.2005.177). Tale somma è pacificamente servita a risanare la _____ che il 28 gennaio 1975 aveva chiesto al Tribunale civile di _____, 2ª sezione fallimentare, di essere ammessa alla procedura di amministrazione controllata (doc. 3 allegato alla lettera del 18 ottobre 2005 dell'avv. PA 1, nel fascicolo "edizione" da AP 1). b) Dagli atti risulta altresì che AO 1 era socio accomandatario della _____ mentre le ditte _____ e _____ erano socie accomandanti. Nell'ambito dell'amministrazione controllata, il commissario giudiziale della _____ ha indicato dipoi che il disavanzo a bilancio sarebbe stato coperto (anche) con 300–350 milioni di lire messi a disposizione dalla _____ (doc. 5, allegato alla lettera del 18 ottobre 2005 dell'avv. PA 1, nel fascicolo "edizione" da AP 1). Il 24 settembre 1975 la _____ di _____ ha garantito inoltre alla _____ un cospicuo aiuto finanziario e il 24 ottobre successivo essa ne è diventata socia accomandante (doc. 7 allegato alla lettera del 18 ottobre 2005 dell'avv. PA 1, nel fascicolo "edizione" da AP 1). L'8 novembre 1976, infine, la _____ è stata trasformata in _____, i cui azionisti

erano la _____, la _____ (già _____) _____ e la _____ (doc. 10 allegato alla lettera del 18 ottobre 2005 dell'avv. PA 1, nel fascicolo “edizione” da AP 1). c) Direttamente coinvolto nel risanamento della _____, _____, poi divenuto membro del consiglio di amministrazione della società, ha dichiarato che “dopo la trasformazione [della _____] in _____ nella società è subentrata come azionista la sorella _____, è rimasto AO 1 e c'ero anch'io. Il tutto attraverso una fiduciaria di nome _____. Io e _____ avevamo la stessa quota societaria del 10% e il rimanente 80% era nelle mani di AO 1, anche lui tramite società terze di nome _____ e _____. In seguito _____ ha preso il 10% di partecipazione e l'ha messo in un'altra società di nome _____ in modo che ognuno di noi potesse fare sostanzialmente quello che voleva. (...) La quota di _____ è stata da lei ottenuta in cambio del finanziamento di cui ho riferito in precedenza da parte di _____, su volontà di quest'ultimo. (...) La _____, all'epoca della nostra partecipazione di me e _____ nella _____ in ragione del 20%, era detenuta da noi due in ragione del 50% ciascuno” (deposizione del 21 febbraio 2006: verbali, pag. 8 e 9). d) L'argomentazione dell'appellante, secondo cui il 10% delle azioni della _____ sarebbe stato venduto da AO 1 al padre, il quale avrebbe ceduto o donato i titoli all'altra figlia _____ per il tramite della _____ in modo da “pareggiare i conti” tra figli, non ha trovato riscontro istruttorio ed è anzi stata smentita. Resta il fatto che _____ ha acquisito per volontà del padre il 10% della società del fratello, attraverso la _____, dopo la trasformazione della ditta da società in accomandita semplice in società per azioni. Certo, nel 1971 la _____ aveva già beneficiato di un aumento di capitale di Lit. 50 000 000 sottoscritto dalla _____ (doc. 3 allegato alla lettera del 18 ottobre 2005 dell'avv. PA 1, nel fascicolo “edizione” da AP 1). Se non che, _____ è “subentrata come azionista [della _____]” dopo “la trasformazione in _____” (deposizione di _____: verbali, pag. 8). Che poi essa abbia personalmente finanziato aumenti di capitale della ditta è possibile (deposizione citata: verbali, pag. 8 e 9), ma ciò non toglie che il risanamento dell'azienda sia avvenuto grazie al finanziamento di _____ (loc. cit.). e) Contrariamente a quanto sostiene AP 1, l'entrata di _____ nella _____ non è pertanto avvenuta nel 1971. _____ ha ottenuto la quota di partecipazione per volontà del padre in contropartita del finanziamento concesso dal padre stesso al figlio AO 1 nel 1975/76. Anche _____, già consulente finanziario per la gestione di taluni beni della famiglia _____, ha indirettamente confermato ciò quando ha dichiarato: “Dopo il risanamento della _____, dal 1985/86 sono poi rimasti azionisti la _____ (75%), la _____ (15%) e poi è subentrata con una quota del 10% la _____. (...) La _____ faceva capo sempre a AP 1 ed era stata voluta dal dott. _____ per garantire una partecipazione, ancorché non nella medesima percentuale della mamma, nella _____ da parte del nipote (essendo nel frattempo deceduta la mamma)” (deposizione di _____: verbali, pag. 7). È vero che la _____ è stata costituita nel 1986 (doc. 2 nell'inc. DI.2005.176), due anni dopo la morte di _____, ma costei – ha spiegato _____ – “il suo 10% [di _____] era per vero intenzionata a metterlo in quest'ultima società [_____], ma non so se sia riuscita a farlo perché è morta a cavallo della costituzione della società” (deposizione citata: verbali, pag. 9). f) Alla luce di quanto precede AO 1 risulta avere sufficientemente dimostrato, in definitiva, di non avere alcun debito nei confronti del padre o, per lo meno, che il padre aveva già provveduto a “pareggiare i conti” tra i figli. L'appello rivelandosi fondato, la petizione deve così essere respinta. III. Sugli oneri processuali e le ripetibili

E. 10

Gli oneri processuali relativi all'appello di AP 1, commisurati all'entità della posta in gioco, seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante vede accogliere la sua domanda subordinata, nel senso che ottiene causa vinta sull'obbligo di collazione per complessivi fr. 1 045 000.–, ma esce sconfitto per altri fr. 7 240 000.–. Si giustifica quindi che sopporti sei settimi degli oneri processuali e che corrisponda alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte. Gli oneri di prima sede seguono identica sorte. Quanto all'appello di AO 1, interamente vittorioso, gli oneri processuali vanno posti a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Ciò vale anche per gli oneri di primo grado. IV. Sui rimedi giuridici a livello federale

E. 11

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF eccede di gran lunga la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta e il brevetto _____ del notaio _____ è modificato come segue: a) la pretesa di collazione avanzata da AO 1 per fr. 240 000.– con interessi e frutti maturati fino al momento della divisione ereditaria riferiti al prelevamento eseguito da AP 1 il 24 giugno 1996 è ammessa nell'inventario (pag. 17, lett. C n. 1.1.1); b) la pretesa di collazione avanzata da AO 1 per complessivi fr. 7 000 000.– con interessi e frutti maturati fino al momento della divisione ereditaria relativi a prelevamenti di titoli e contanti eseguiti da AP 1 è ammessa nell'inventario (pag. 17 e 18, lett. C dal n. 1.2 al n. 1.6); c) la pretesa di collazione avanzata da AO 1 per fr. 90 000.– con interessi e frutti maturati fino al momento della divisione ereditaria riferita al prelevamento eseguito da AP 1 il 18 dicembre 1998 è ammessa nell'inventario (pag. 18, lett. C n. 1.1.7); d) la pretesa di collazione avanzata da AO 1 per fr. 105 000.– con interessi e frutti maturati fino al momento della divisione ereditaria relativi al prelevamento del 13 ottobre 1994 è stralciata dall'inventario (pag. 19, lett. C n. 3); e) la pretesa di collazione avanzata da AO 1 per fr. 700 000.– con interessi e frutti maturati fino al momento della divisione ereditaria relativa alla vendita della proprietà per piani n. _____ del fondo base n. _____ di _____ è stralciata dall'inventario (pag. 20, lett. C n. 4). 2. La tassa di giustizia di fr. 20 000.– e le spese di fr. 200.–, con saldo da anticipare dall'attore, sono poste per un settimo a carico dell'attore e per il resto a carico del convenuto, che rifonderà all'attore fr. 215 000.– per ripetibili ridotte. II. Gli oneri di tale appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 10 450.– b) spese fr. 50.– fr. 10 500.– sono posti per sei settimi a carico dell'appellante e per il resto a carico di AO 1, al quale l'appellante rifonderà fr. 15 000.– per ripetibili ridotte. III. L'appello di AO 1 è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.